SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

5° COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

(21^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trat tativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località punta Sabbioni » (342):

PRESIDENTE,	re	lat	ore	2	Pag	•	260,	20	61,	262,	263,	264
BERTOLI .								,		261,	262,	264
Fortunati								, ,				263
Li Vigni.										261.	262.	263

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme integrative e modificative alle leg gi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (682):

Presidente, 1	relai	tore	₹.						. 2	50,	253,	254
							2	25.	5, 2	256	257,	258
Borghi, sott	ose	gre	tari	io i	đi	St	at	0	per	· 1e	! fi-	
nanze									. 2	53,	257,	258
Fortunati									. 2	252	253,	254
Li Vigni .									. 2	252	253,	254
SOLIANO .												254
STEFANELLI												256

Discussione e rinvio:

« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (745):

Presidente		. Pag. 258, 259, 1	260
Borghi, sottosegretario	di	Stato per le fi-	
nanze			260
DE LUCA, relatore		258,	259

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albertini, Antonini, Belotti, Bertoli, Cerami, Cifarelli, Corrias Efisio, De Luca, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Spagnolli, Stefanelli.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Borghi.

S O L 1 A N O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

21^a SEDUTA (29 ottobre 1969)

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (682)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il provvedimento, di iniziativa governativa, è stato presentato al Senato il 29 maggio scorso. Come illustra la relazione che lo accompagna, esso risponde anzitutto ad una esigenza di giustizia nei confronti di un certo numero di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che sono in attesa di un riconoscimento cui ritengono di aver diritto, e in secondo luogo permette di aggiornare un insieme di norme e di criteri tecnici in considerazione dell'evoluzione dei servizi e delle prestazioni di questo importante Corpo dello Stato.

L'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza è ancora oggi regolato dalle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40. La legge del 1942 stabilisce che per conseguire l'avanzamento i marescialli capi devono avere effettuato un periodo di due anni di comando o servizio nei gradi di maresciallo ordinario, e i brigadieri un periodo, pure di due anni, di servizio di istituto o di comando di squadra, nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere. di cui almeno un anno in compagnie territoriali disagiate (data la realtà politica dell'epoca, tali erano considerate le compagnie dislocate nell'Africa italiana, in Albania, nelle isole italiane dell'Egeo o facenti parte delle Forze armate operanti).

Per i finanzieri, l'articolo 11 della citata legge del 1942 stabilisce che per conseguire l'avanzamento devono aver compiuto almeno un anno di servizio d'istituto in reparti disagiati o incarichi equipollenti. Per entrambe le categorie, il Ministro delle finanze aveva facoltà di determinare, con proprio decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti delle norme ricordate.

La legge 18 gennaio 1952 stabilisce invece che i marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità, mediante appositi esperimenti, e per un terzo a scelta per esami: l'esperimento vale dunque per coloro che sono scelti per anzianità, mentre chi intende ottenere il riconoscimento prima deve sottoporsi a un esame. La stessa legge dispone che i marescialli ordinari siano tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità e per due terzi a scelta per esami. Attualmente, dunque, si verifica che il grado di maresciallo maggiore può essere conseguito attraverso esami o per esperimenti (se ci si vuole avvalere della sola anzianità), mentre a quello di maresciallo ordinario si può accedere per mera anzianità (un terzo) o a scelta per esami (due terzi).

La relazione che accompagna il disegno di legge richiama le norme che regolano le promozioni dei pari grado nell'Esercito, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dove, ad esempio, l'avanzamento ad anzianità, previsto in taluni gradi di sottufficiale, non è legato all'esecuzione di esperimenti o di periodi minimi di comando o servizi in particolari incarichi, e l'avanzamento delle guardie prescinde dall'effettuazione di servizi in reparti disagiati. Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, invece, l'avanzamento prevede per i sottufficiali l'esecuzione di esami teoricopratici onde accertare l'idoneità alla promozione; è pur vero, però, che una circolare ministeriale del giugno 1963, oltre ad innovare profondamente in materia, abolì i predetti esami e prove per la promozione al grado di maresciallo maggiore.

Anche da questi succinti richiami appare la necessità di una perequazione in modo da dare alla Guardia di finanza norme parallele a quelle degli altri Corpi armati. Ecco allora che è nato il disegno di legge oggi in di-

scussione, il quale anzitutto supera — dice la relazione — taluni incarichi non più rispondenti all'attuale situazione: reparti dell'Africa italiana, dell'Albania, delle Isole italiane dell'Egeo, eccetera. Viene, cioè, operato un adeguamento, o meglio una « ripulitura » delle norme dai rami secchi che ancora s'incontrano nella nostra legislazione. In secondo luogo esso tiene conto dell'evoluzione intervenuta nei servizi del Corpo e del notevole incremento delle specializzazioni. Debbo aggiungere che anche il grado di cultura dei sottufficiali e delle guardie di finanza e cambiato: vi è un notevole miglioramento nel grado di preparazione culturale e tecnica.

Il disegno di legge stabilisce inoltre nuovi criteri di selezione che assicurano l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario soltanto ai brigadieri 1 quali, attraverso appositi esperimenti o esami a scelta, dopo aver prestato servizio di istituto o di comando di squadra per un periodo minimo di due anni, dimostrino di avere i requisiti richiesti per svolgere le mansioni del grado superiore. Si vuole altresì evitare che i marescialli capi - i quali normalmente entrano in turno di promozione a cinquanta anni di età circa debbano essere sottoposti ad un esperimento che — afferma la relazione — si appalesa di scarsa utilità pratica per l'Amministrazione, considerato che gli stessi, a cinquanta anni, sono ormai vicini al momento di uscire dal Corpo stesso. Il che, in definitiva, significa anche togliere a questi uomini di una certa età - che se sono giunti al grado di maresciallo capo devono aver pure dimostrato una certa attitudine al servizio — e alle loro famiglie l'affanno di esami ai quali spesso non si sentono materialmente preparati, pur avendo molta esperienza e saggezza nell'esercizio del comando. Quando penso a simili cose rifletto a quel che potrebbe accadere a noi se dovessimo subire un esame in forma scolastica: vi sono professori anche di una certa età che entrano in uno stato di disagio alla sola idea di dover affrontare prove nelle quali vedono un certo margine di incognito, e il loro turbamento è tale che rischiano di non essere in grado di rispondere neppure a domande elementari di fronte a

severi professori di università, che — come il nostro illustre collega Fortunati — incutono grande soggezione.

Allora si fa in maniera che questi marescialli che aspirano a diventare marescialli maggiori non siano più sottoposti a prove di esame o ad esperimenti. Naturalmente, coloro che sono marescialli capi e non desiderano attendere la promozione per anzianità hanno la facoltà di affrontare detti esami.

Debbo dire che questo è un disegno di legge che, nel complesso, fa onore all'Amministrazione che lo presenta perchè mette in evidenza che essa, quando è nella possibilità di farlo, aggiorna le norme che regolano i suoi vari uffici, e in questo caso la Guardia di finanza.

Passando agli articoli, debbo ricordare che l'articolo 1, nel suo primo capoverso, così recita: « L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue: « I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami »; e l'articolo 2 precisa, nel suo primo capoverso: « I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami ». In questo articolo si istituisce l'esperimento per un terzo dei marescialli ordinari, mentre per due terzi di loro l'esperimento viene sostituito dagli esami.

Il resto dell'articolo 2 indica i nuovi criteri relativi alle procedure da seguire onde esprimere i giudizi in merito al predetto avanzamento.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, il quale così iniziava: « Il maresciallo capo e il brigadiere della Guardia di finanza non possono partecipare agli esperimenti o esami, ...»: qui non si parla più di maresciallo capo, ma si dice: « Il brigadiere della Guardia di finanza non può partecipare agli esperimenti o esami... », e seguono le nuove norme.

L'articolo 4 provvede alle disposizioni finali e transitorie. Ma, per capire l'emendamento che proporrò a detto articolo, desidero far presente che l'articolo 5 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al 1º gennaio dell'anno successivo a quello 5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

21ª SEDUTA (29 ottobre 1969)

della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è stato presentato il 29 maggio 1969 e dunque, nel concetto del Governo, la decorrenza indicata era quella del 1º gennaio 1970; ma, tenuto conto di questo, devo dire che l'articolo 4, al terzo comma, indica una liscrizione « nei quadri di avanzamento ad anzianità dell'anno di pubblicazione della presente legge » di marescialli capi la cui sorte, diremo così, militare avrebbe potuto essere pregiudicata. E allora l'onorevole sottosegretario Borghi mi ha presentato brevi manu un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 così redatto:

« Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno di entrata in vigore della presente legge si osservano le disposizioni preesistenti.

Per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, qualora il quadro di avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore, valevole per l'anno precedente, non sia stato esaurito per mancanza di posti vacanti, sono formati due quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore. Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità valevoli per l'anno precedente e non promossi.

Nel secondo quadro di avanzamento vengono iscritti i marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai marescialli iscritti nel primo quadro ».

L I V I G N I . Io sono d'accordo su quanto ha detto il Presidente. Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad una evidente sperequazione, sperequazione che purtroppo ricorre regolarmente: la Guardia di finanza rimane al di fuori dei provvedimenti che vengono presi per l'Esercito, per i Carabinieri e la Pubblica Sicurezza, e si deve poi correre ai rimedi. Da questo punto di vista vorrei far presente al Governo la necessità di essere particolarmente tempestivo. Non è il primo caso: anche per quanto riguarda l'indennità speciale concessa alle Forze ar-

mate nel 1954, la Guardia di finanza è arrivata con tre anni di ritardo, nel 1957.

Il Ministero delle finanze deve essere più tempestivo, quando vengono emanati provvedimenti che riguardano categorie analoghe, nel presentare dei provvedimenti perequativi anche per la Guardia di finanza. Ma proprio per questo, concordando sui motivi che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame, io credo che dobbiamo riflettere un momento sulla sua decorrenza. Secondo me, dato che dal 1963 al 1969 sono passati sei anni, mi pare che si dovrebbe trovare il modo di garantire che già da quest'anno scatti il meccanismo. Questo perchè il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 29 maggio scorso. Se ci fosse stata sollecitudine, i due rami del Parlamento l'avrebbero potuto approvare entro quest'anno e il provvedimento avrebbe avuto effetto dal 1970. Purtroppo noi cominciamo ad esaminarlo verso la fine di ottobre: c'è da pensare che senz'altro si arriverà al 1970.

Si tratta di una perequazione intesa a concedere anche alla Guardia di finanza i benefici che altri hanno avuto da anni. Io penso che nell'articolo 4 si potrebbe introdurre chiaramente l'indicazione dell'anno 1969 e introdurre nell'articolo 5 la decorrenza del 1º gennaio 1970, non concedendo nient'altro che quello che avremmo dato se l'iter fosse stato più rapido; altrimenti corriamo il rischio di arrivare addirittura al 1971, a detrimento di coloro che dovranno andare in pensione quest'anno o l'anno prossimo.

FORTUNATI. Io sono sempre lieto di prendere la parola a favore della Guardia di finanza. Credo che con l'andar del tempo ci renderemo sempre più conto, forse, della necessità di svincolare questo Corpo da tutta la bardatura militare perchè, secondo me, sta assumendo sempre più un compito decisamente tecnico di notevole portata e di notevoli dimensioni. D'altra parte, quando sono stato assessore ai tributi al comune di Bologna, ho dovuto constatare che la maggiore collaborazione l'ho sempre avuta dagli ufficiali della Guardia di finanza, e all'Università ho avuto studenti appartenenti a tale

formazione che hanno presentato tesi di laurea estremamente interessanti e argomentate, con studi anche di politica economica riguardo alle evasioni causate dal contrabbando.

Quindi io concordo con lo spirito che ha indotto a promuovere questo disegno di legge, già è stata fatta presente la necessità di modificare l'articolo 5 precisandone la decorrenza dal 1º gennaio 1970; conseguentemente, se si accetta questa proposta, occorrerà modificare il primo comma del nuovo testo presentato dal Governo, dove si parla dell'entrata in vigore.

L I V I G N I . Occorre modificare tutti i commi.

PRESIDENTE, relatore. Condivido gli emendamenti che propongono di sostituire una data precisa alla formula « l'anno di entrata in vigore »: i tempi e le quantità — secondo un vecchio proverbio — si esprimono in numeri, e non in aggettivi o avverbi. A questo punto, però, per evitare di cadere in qualche involontario errore, mi sembra opportuno rileggere l'articolo 4 quale risulterebbe con gli emendamenti proposti:

« Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1969 si osservano le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1969 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1969 si osservano le disposizioni preesistenti.

A decorrere dall'anno 1970, qualora il quadro di avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore valevole per l'anno precedente non sia stato esaurito per mancanza di posti vacanti, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore.

Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel qua-

dro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno precedente e non promossi.

Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti i marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento.

Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro.

Analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nei quadri di avanzamento dell'anno 1969 non promossi per mancanza di posti vacanti in tale anno.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 e il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, nonchè l'articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, numero 64.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è così sostituito: « Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal Comandante generale e presiedute da un colonnello ».

L'articolo 5, poi, potrebbe avere la seguente formulazione:

« La presente legge entrerà in vigore il 1º gennaio 1970 ».

L I V I G N I . Forse è preferibile dire: « Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1º gennaio 1970 ».

FORTUNATI. In questo modo, però, se il provvedimento verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* nel 1971, l'articolo 5 sarà in contraddizione con l'articolo 4.

LI VIGNI. Ma, proprio perchè abbiamo citato all'articolo 4 l'anno 1969, dobbiamo indicare la decorrenza della legge dal 1º gennaio 1970: in caso contrario, se la Camera approverà il provvedimento nel 1971, tutti i rapporti non avranno più senso.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. A me sembra che la formula migliore sia: « La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1970 ».

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

21^a SEDUTA (29 ottobre 1969)

FORTUNATI. Se si specifica che la legge entra in vigore nel 1970, non vi si possono inserire norme riferentisi al 1969. In tal caso tutto l'articolo 4 diventa quanto meno pleonastico.

S O L I A N O . A mio giudizio, le modifiche proposte agli articoli 4 e 5 non pregiudicano alcunchè. Stabilendo che la legge ha effetto dal 1º gennaio 1970, d'altra parte, non possiamo non indicare all'articolo 4 l'anno 1969: se infatti per ipotesi la legge dovesse essere perfezionata nel 1971 ci troveremmo in una situazione di difficoltà per tutti quei rapporti che sono stati precedentemente disciplinati in base alle vecchie norme.

PRESIDENTE, relatore. D'altra parte tutto l'articolo 4 — che altro non è che una norma transitoria — parte dall'ipotesi che dal 1º gennaio 1970 entri in vigore una nuova disciplina.

FORTUNATI. Se diciamo che le disposizioni hanno effetto dal 1º gennaio 1970, si capisce che si parla delle « disposizioni preesistenti »; soltanto che nell'articolo 4 abbiamo citato una norma che non si riferisce alla situazione preesistente, cioè quella contenuta nel terzo comma, relativa alla creazione di due quadri di avanzamento. Allora qui sorgono dei dubbi sulla decorrenza.

SOLIANO. Se noi facciamo entrare in vigore le norme dal 1º gennaio 1970 stabiliamo un meccanismo che non può entrare completamente in vigore alla stessa data, cioè regolando tutta la situazione. Tant'è che nella vecchia legge, nell'articolo 5, si stabiliva l'entrata in vigore al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò per avere il tempo, fino all'entrata in vigore della legge, di regolare diversamente tutta la materia. Modificando questo articolo 5 e dicendo che la legge entrerà in vigore il 1º gennaio 1970, per forza di cose, a mio avviso, dobbiamo dire che fino al 1969 la situazione viene regolarizzata con le vecchie norme.

FORTUNATI. Ma perchè?

S O L I A N O . Altrimenti, nel momento in cui entrerà in vigore (facciamo l'ipotesi che questa legge venga pubblicata alla fine del 1970) alla fine del 1970, saranno stati fatti scattare gli aumenti di grado sulla base delle norme precedenti.

PRESIDENTE, relatore. Noi lo abbiamo messo anche per essere sicuri delle date, prescindendo dal tempo di approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento; solo che gli uffici terranno una quantità di gente, così... nel limbo, sapendo che c'è un disegno di legge che offre loro alcuni particolari riconoscimenti; disegno di legge che non è perfezionato, ma anche se viene perfezionato a metà del 1970 non muta nella sostanza.

S O L I A N O . Allora bisogna togliere anche « dell'anno di entrata in vigore della presente legge ».

FORTUNATI. Abbiamo detto che l'articolo 5 non recita più: « La presente legge entrerà in vigore il 1º gennaio successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale », ma: « Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1º gennaio 1970 ». Senonchè questa disposizione è in contrasto con il primo, secondo e terzo comma nuovi, perchè questi commi non fanno altro che violare le norme preesistenti. Quindi non si può dire che queste norme entreranno in vigore il 1º gennaio 1970, perchè queste norme già esistono.

Non so se converrebbe sbloccare la situazione e rifare l'articolo 4.

L I $\ \ V$ I G N I . In realtà nell'articolo che prevede le disposizioni transitorie ci sono norme che transitorie non sono.

FORTUNATI. Quindi io propongo lo sblocco dell'articolo 4 in questo senso: un articolo comprendente il primo e secondo comma dell'emendamento del Governo; un altro articolo riportante la parte innovativa, che diventcrebbe l'articolo 5, poi un ar-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

21ª SEDUTA (29 ottobre 1969)

ticolo 6 riguardante l'abrogazione, e un articolo 7 comprendente l'ultimo comma.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore)

L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami.

La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

(È approvato).

Art. 2.

(Forme di avanzamento al grado di maresciallo ordinario e idoneità negli esperimenti)

L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.

La commissione cui è devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario è nominata dal Comandante generale ed è composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.

Conseguono l'idoneità negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

La promozione a maresciallo ordinario è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

(È approvato).

Art. 3.

(Requisiti di comando o di servizio)

L'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito come segue:

« Il brigadiere della Guardia di finanza non può partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo ».

(È approvato).

S T E F A N E L L I . Vorrei porre una questione. Il secondo comma di questo articolo dice: « Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo ». Quali incarichi? Incarichi di specializzazione da considerare equipollenti

a quelli di servizio d'istituto di cui al primo comma dello stesso articolo?

Ora, dato che si tratta di una facoltà non di un obbligo, sarebbe, secondo me, opportuno sopprimere il comma oppure specificare quali sono gli incarichi, altrimenti potrebbe venire emanato un decreto con una elencazione infinita di casi. Cioè, nel momento in cui il Parlamento si appresta a stabilire norme precise per l'applicazione della legge, darebbe una delega al Governo.

PRESIDENTE, relatore. Se mi consente una risposta come relatore, vorrei dire al collega Stefanelli che stiamo ponendo mano ad un provvedimento che essendo, a giudizio non solo mio, redatto con una certa larghezza di vedute, con un carattere di novità, dovrebbe servire per parecchio tempo. Prima ho ricordato che una norma risale al 1942, un'altra al 1952. Sono passati da quest'ultima 17 anni:

Ora, nel campo della specializzazione dei servizi noi siamo di fronte ad un continuo perfezionamento ed affinamento. Se dovessimo indicare qui le specializzazioni, entreremmo in un aspetto regolamentare della materia, non avendo d'altronde una conoscenza esatta della materia stessa.

Riterrei pertanto, se il collega non ha nulla in contrario, che si debba lasciare il testo così com'è.

S T E F A N E L L I . Ho sollevato una questione, non propongo emendamenti.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno di entrata in vigore della presente legge si osservano le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno di entrata in vigore della presente legge si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

Per l'applicazione dell'articolo 23 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, i marescialli capi iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità dell'anno di pubblicazione della presente legge, i quali al termine dell'anno cui i quadri si riferiscono non siano stati promossi per mancanza di posti vacanti, sono riportati d'ufficio nei quadri di avanzamento dell'anno successivo, in concorrenza, secondo l'anzianità di grado o di servizio, con quelli che nell'anno medesimo siano stati giudicati idonei.

Analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nei quadri di avanzamento dell'anno di entrata in vigore della presente legge non promossi per mancanza di posti vacanti in tale anno.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, numero 40, nonchè l'articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è così sostituito: « Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal Comandante generale e presiedute da un colonnello ».

Propongo di suddividere questo articolo, secondo le modifiche suggerite dal Governo ed accolte dalla Commissione, in tre distinte disposizioni.

Presento pertanto un emendamento tendente a sostituire l'articolo 4 con un altro così formulato:

Art. 4.

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1969 si osservano le disposizioni preesistenti.

« Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1969 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

21^a SEDUTA (29 ottobre 1969)

Anche per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1969 si osservano le disposizioni preesistenti.

Poichè non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Propongo ora di aggiungere un articolo 4-bis del seguente tenore:

Art. 4-bis.

A decorrere dall'anno 1970, qualora il quadro di avanzamento ad anzianità a marescial lo maggiore valevole per l'anno precedente non sia stato esaurito per mancanza di posti vacanti, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore.

Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno precedente e non promossi.

Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti i marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento.

Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro.

A decorrere dall'anno 1970 analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nei quadri di avanzamento dell'anno precedente non promossi per mancanza di posti vacanti in tale anno.

BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei fare una precisazione.

Introducendo questo nuovo articolo, che inizia: « A decorrere dall'anno 1970... », è chiara la volontà della Commissione che questa norma non debba considerarsi transitoria, ma si intenda come permanente.

PRESIDENTE, relatore. Qual è il parere del Governo in proposito?

BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze. Personalmente (non ho consultato nessuno in proposito) ritengo giusta la

norma. Poichè penso che il problema si riproporrà nei prossimi anni, è giusto che i criteri di equità che hanno ispirato la norma transitoria vengano applicati anche nel futuro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-bis nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Propongo infine di aggiungere, dopo l'articolo 4-bis, un articolo 4-ter così formulato:

Art. 4-ter.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, numero 40, nonchè l'articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è così sostituito: « Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal Comandante generale e presiedute da un colonnello ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

(Decorrenza)

La presente legge entrerà in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Propongo un emendamento tendente a sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

21^a SEDUTA (29 ottobre 1969)

A conclusione di questa discussione desidero dire che condivido pienamente le considerazioni qui svolte dal collega Fortunati e anche da altri relative alla Guardia di finanza.

Se è vero che il triste fenomeno del contrabbando non è ancora stato eliminato dalle montagne della provincia che io rappresento, anche se va diminuendo, tale fenomeno va invece industrializzandosi in altre zone che non sono quelle della montagna. Aggiungo che sono testimone della fatica, della pesantezza dell'impegno che la Guardia di finanza deve affrontare per svolgere i suoi compiti di istituto. Chi, come me ed altri colleghi, viaggia in provincia di Como, conosce i disagi cui è sottoposta la Guardia di finanza, la quale, nel periodo invernale, deve rimanere in mezzo alla neve per mesi, deve uscire di notte soprattutto quando vi è cattivo tempo, perchè non scelgono certo le notti di luna i contrabbandieri per attraversare la montagna. Noi siamo dunque testimoni dello spirito di sacrificio che anima questo Corpo. Devo dire pure che, avendo visto in servizio i sottotenenti della Guardia di finanza, ho avuto modo, anche per contatti personali, di conoscere la loro alta preparazione tecnica.

Questo, per sottolineare che non soltanto per debito di ufficio, come relatore, ma proprio anche per conoscenza diretta dell'attività della Guardia di finanza, condivido pienamente gli apprezzamenti qui fatti e mi auguro che il disegno di legge, una volta applicato, possa contribuire a dare migliori quadri allo stesso Corpo e nello stesso tempo maggiori soddisfazioni a coloro che ne fanno parte.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero ringraziare il Presidente, anche come relatore, e tutti i colleghi intervenuti nella discussione per la collaborazione data alla approvazione ed anche al miglioramento del testo del disegno di legge. Esprimo altresì, a nome del Ministro che è il Comandante della Guardia di finanza, un sentimento di gratitudine a tutti i componenti della Commissione per le espressioni lusinghiere qui indirizzate al Corpo.

Desidero sottolineare che, per contatti avuti recentemente, ho potuto rilevare una tendenza ad un miglioramento anche dal punto di vista culturale dei giovani appartenenti al Corpo della guardia di finanza, un miglioramento che esprime uno sforzo di progresso del Corpo stesso le cui funzioni, al di là di quello egregiamente ricordate dal Presidente, si fanno sempre più complesse e delicate, toccando settori tecnici di notevole importanza.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con le modifiche approvate.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (745)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge è abbastanza chiaro nella sua intestazione: si tratta di adottare un provvedimento di natura formale derivante da obblighi assunti presso le Comunità europee. In effetti, siamo stati ripetutamente sollecitati dalle Commissioni delle Comunità europee ad abolire sia i diritti di statistica sia i diritti amministrativi, che sono tuttora in vigore.

I diritti amministrativi furono decisi con la legge 15 giugno 1950, n. 330, al cui articolo 2 si stabilisce infatti: «È istituito a favore dell'erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse. Per l'applicazione di detto diritto, il valore imponibile delle merci è determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine ad valorem ». Per dare un'idea del gettito di quest'imposta, dirò che nel 1958 l'introito corrispondente fu di 9 miliardi e 746 milioni; nel 1967 di 28 miliardi e 781 milioni e che per il 1970 se ne prevede uno di 28 miliardi. Un introito, quindi, che è andato a mano a mano aumentando.

Con il disegno di legge in esame si intendono abolire anche i diritti statistici previsti dall'articolo 42 della legge n. 723 del 26 giugno 1965, diritti applicati e riscossi nella misura di dieci lire con variabilità di criteri: per ogni tonnellata di peso lordo di alcune merci; per ogni animale; per ogni quantità di peso, e così via. Cioè, si tratta di un'imposta fissa, applicata a parametri diversi.

È evidente, poichè gli organi delle Comunità europee ci sollecitano, che siamo tenuti a disporre l'abolizione di tali diritti, in quanto sia i diritti amministrativi che quelli statistici sono considerati tasse di effetto equivalente ai dazi. Nè mi pare che tale caratteristica possa essere contestata. È, tra l'altro, un'opinione condivisa dall'Alta Corte di giustizia, per cui se resistessimo e andassimo di fronte a tale Corte, non potremmo sostenere ragioni valide per il mantenimento dei diritti di statistica e amministrativi.

Per la loro abolizione, il disegno di legge in esame prevede tre tappe. Anzitutto opera una distinzione tra i diritti amministrativi e statistici applicati alle merci nell'ambito delle Comunità europee e alle merci extra ambito comunitario. Per quest'ultime, la data di decorrenza dell'abolizione dei diritti è proposta al 1º gennaio 1971. Viceversa, per quanto si riferisce alle merci che si muovono nell'ambito delle Comunità europee, c'è una suddivisione di date.

Per quanto riguarda l'abolizione dei diritti amministrativi, essa ha validità dal 30 giugno 1968. La qual cosa significa che i diritti amministrativi eventualmente pagati dopo tale data devono essere restituiti. Per i diritti statistici, la data dell'abolizione è invece quella dell'entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando.

A questo punto c'è da dire qualcosa per quanto attiene alle minori entrate che le abolizioni comporteranno: per il settore dei diritti statistici esse si aggireranno sui 5 miliardi annui, dato che nel 1967 l'introito fu di 4 miliardi e 897 milioni; per quello dei diritti amministrativi, invece, sui 28 miliardi annui, come si è visto, ossia una cifra considerevole.

Il Governo sostiene che, dato l'incremento degli scambi internazionali e una lievitazione naturale degli introiti corrispondenti, le minori entrate potranno trovare una compensazione. Peraltro, ritengo che non si tratti di un modo di operare completamente ortodosso sotto il profilo dell'articolo 81 della Costituzione, anche se a tale proposito molti si attengono alla dizione letterale di necessità di reperimento della copertura per eventuali maggiori spese. Nel caso di cui ci stiamo occupando si tratta, in realtà, non di nuove spese, quanto di minori entrate; una sostanza che, a mio modo di vedere, è identica, in quanto, di fronte al bilancio, non è possibile ipotizzare diversamente un aumento di spesa o una diminuzione di entrata.

PRESIDENTE. Altrimenti si potrebbe, per esempio, arrivare all'abolizione dell'IGE.

D E L U C A, relatore. Esatto, e manderemmo a « scatafascio » il bilancio, dato che si tratterebbe di una minore entrata di ben 2 000 miliardi.

Pertanto, ho dovuto rilevare una procedura non proprio conforme allo spirito dell'articolo 81 della Costituzione Ciò nonostante, a mio giudizio, il provvedimento dovrebbe essere approvato, dato che nell'ambito delle Comunità europee esiste un'unione doganale già realizzata, per cui non è

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

21^a SEDUTA (29 ottobre 1969)

pensabile di poter continuare a mantenere in vita i diritti amministrativi e statistici. Per tale motivo, e dopo aver fatto i rilievi necessari a proposito delle minori entrate, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio l'onorevole relatore. Nel confermare l'assenso del Governo all'approvazione del disegno di legge, sono costretto a chiedere un breve rinvio della discussione, per questa ragione. Il provvedimento è stato presentato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del commercio con l'estero.

Ora, da parte del Ministero delle finanze si intende proporre un emendamento relativo alla data di entrata in vigore della legge per l'abolizione del diritto di statistica di cui all'articolo 2, data che dovrebbe essere fissata al 15 agosto 1969; ciò in considerazione del fatto che dalla Corte di giustizia delle Comunità europee è stata emessa una sentenza in data 19 luglio 1969, che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità stesse il 15 agosto 1969.

Siamo però in attesa del parere del Ministero del tesoro sull'emendamento da noi predisposto; tale parere è stato sollecitato anche per fonogramma.

Ecco la ragione per cui mi permetto di chiedere ai colleghi un breve rinvio.

PRESIDENTE. Mi pare che la richiesta del rappresentante del Governo non possa non essere presa in considerazione, anche perchè, essendo il nostro ritardo nell'adempimento degli obblighi del Trattato già piuttosto cospicuo, non sarà certo un rinvio di due settimane nell'approvazione di questo provvedimento che aggraverà la situazione. Si tratta d'altronde di una trentina di miliardi, quindi comprendo la ritrosia del Tesoro.

Poichè non si fanno osservazioni, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n.
206, recante autorizzazione alla vendita
a trattativa privata di un compendio
demaniale situato in Venezia, località
Punta Sabbioni » (342)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore in sostituzione del collega Limoni, divenuto membro del Governo.

Il provvedimento, presentato poco meno di un anno fa dall'allora ministro delle finanze Ferrari-Aggradi, è stato presentato alla Presidenza il 19 novembre 1968 ed è accompagnato da una relazione che illustra con chiarezza l'oggetto del provvedimento medesimo.

Alcuni tra i colleghi ricorderanno che nel 1968 fu autorizzata, con una legge piuttosto complessa, la vendita a trattativa privata a diversi enti (il comune di Venezia, il Seminario patriarcale di Venezia e la Cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti) di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia.

Il disegno di legge in esame fa riferimento esclusivamente all'articolo 5 di quella legge, il quale disponeva la vendita a trattativa privata, per il prezzo complessivo di lire 35 milioni, alla Cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti, di terreni e fabbricati su di essi insistenti, situati sulla spiaggia di Venezia, sezione di Burano, in località Punta Sabbioni-Cavallino, dell'estensione di circa 292 ettari, con vincolo di destinazione agricola.

Dato tale vincolo e data la modestia del prezzo, venne riservato sui terreni, a favore del patrimonio dello Stato, il diritto di superficie.

In seguito ad accertamenti tecnici effettuati dopo qualche anno, all'Amministra-

21^a SEDUTA (29 ottobre 1969)

zione finanziaria risultò che sui terreni in questione erano stati costruiti o erano in corso di costruzione nuovi fabbricati, buona parte dei quali ad uso turistico balmeare. Questa circostanza, che metteva in luce inadempienze da parte dei contraenti della Cooerativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti (dovrei dire in parte tra pseudo coltivatori diretti, che si erano trasformati in esercenti di attività di tipo turistico balmeare), indusse l'Amministrazione a ritenere opportuno di non procedere alla stesura degli atti di vendita. Attualmente gli immobili, se così posso esprimermi, sono di « incerto diritto »...

Nel frattempo è intervenuta, da parte del comune di Venezia, la richiesta di destinare a strade, piazze, giardini e parchi pubblici una parte della zona sopra indicata, dell'estensione di circa 54 ettari.

Essendo tale richiesta meritevole di considerazione e data la necessità di uscire dalle secche di una situazione giuridicamente non corretta, si è ritenuto opportuno regolare con nuovi rapporti quella che era una anomala gestione di terreni ceduti con vincolo agricolo alla Coperativa di Treporti, e si è arrivati alla presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge in esame.

Esso prevede, all'articolo 1, l'autorizzazione all'alienazione dei terreni e dei fabbricati su di essi insistenti, a soci della Cooperativa...

B E R T O L I . Quali fabbricati? Non quelli costruiti successivamente al 1958!

PRESIDENTE, relatore. Esiste vano già allora vecchi fabbricati.

L'articolo 5 della legge del 1958 dice: « È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo complessivo, eccetera, di terreni e fabbricati su di essi insistenti ». Siamo nel marzo del 1958. A questi fabbricati esistenti allora se ne sono aggiunti altri, ad opera e spesa di privati. Sarebbe da tenere presente, forse, l'istituto dell'indebito arricchimento, ma ho seri dubbi che possa essere fatto valere.

Quindi nel disegno di legge si stabilisce che ai soci della cooperativa, o ai detentori da almeno dieci anni - e il titolo della detenzione dovrà essere, quanto meno, dimostrato con atti di data certa — possano essere alienati i terreni e i fabbricati su di essi esistenti, dietro corresponsione del prezzo che sarà determinato sulla base dei valori di stima. Queste stime vengono fatte dall'Ufficio tecnico erariale. Si stabilisce, poi, che al comune di Venezia si cedano le porzioni di suoli esistenti per complessivi ettari 53.69.57, necessari per la realizzazione di strade, piazze, giardini e parchi pubblici; ancora, al comune di Venezia si cedono le rimanenti porzioni tuttora utilizzate per scopi agricoli. La vendita avrà luogo, per le porzioni di suolo destinate a parchi, giardini, strade e piazze, al prezzo di lire cinque milioni l'ettaro e, per quelle destinate ad uso agricolo, al prezzo di lire tre milioni l'ettaro. La relazione governativa al disegno di legge tiene a precisare che questi prezzi, e precisamente quello di cinque milioni, non si discostano da quello indicato dall'articolo 4 della stessa legge 6 marzo 1958, n. 206, concernente l'autorizzazione a vendere al comune di Venezia, per analoghe finalità di pubblico interesse, per il prezzo complessivo di lire 115 milioni, terreni dell'estensione di ettari 22.54.18 siti nella stessa località; per quanto riguarda il prezzo di tre milioni, questo è stato indicato dall'Ufficio tecnico erariale, in relazione all'attuale uso agricolo dei terreni, tenendo conto del vincolo perpetuo di destinazione e della possibilità di effettuare una nuova valutazione di mercato nel caso di mutamento della destinazione.

All'articolo 3, poi, vi è una norma, con la quale si assicura la possibilità di accesso gratuito della popolazione, attraverso il suolo alienato, alle adiacenti zone di demanio marittimo. Tale possibilità viene garantita da una apposita clausola che deve essere inserita in ogni atto di vendita.

L I V I G N I. In questo caso basterà che i proprietari facciano dei piccoli sentieri perchè si trovino in regola con la legge!

21^a SEDUTA (29 ottobre 1969)

PRESIDENTE, relatore. Nel complesso mi pare che vi sia, da parte del Demanio, una gestione diligente. Noi molto spesso rimproveriamo l'amministrazione del Demanio di scarsa attenzione a questi problemi; però, fermo restando che molte ricchezze sono amministrate dal demanio militare, da quello marittimo, oltre che da quello propriamente detto, l'inserire in un circuito produttivo certi beni di pubblica utilità permetterà allo Stato — quale percettore di entrate — di lucrare di un certo utile. Nel disegno di legge in esame abbiamo un caso nel quale il Demanio diligentemente cedeva al Comune, al Seminario vescovile e ai privati nel 1958, una notevole parte di terreno improduttivo. Si è poi visto che l'iniziativa privata ha valorizzato i terreni in modo più efficace e il Demanio, essendosene accorto, ha deciso di trasformare questo possesso in proprietà, attraverso una vendita sulla base di un stima accertata da un organo dello Stato. Del resto, la parte maggiore di questi suoli viene data al Comune che ricaverà da essi una utilità pubblica molto superiore a quella che ne avrebbe ricavato il Demanio stesso.

Concludo, pertanto, chiedendo alla Commissione di voler approvare il presente provvedimento, almeno nella sua sostanza salvo modifiche che potrebbero essere apportate in sede di discussione.

BERTOLI. Prima di tutto è evidente che questi suoli, al momento attuale, non sono di «incerto diritto», come ha detto il Presidente...

PRESIDENTE, relatore. Sì.

B E R T O L I . Il Demanio è proprietario di questi suoli; non solo, ma il Demanio diventa proprietario anche delle eventuali costruzioni abusive che siano state fatte da privati, perchè così è per legge. Quessto è il primo punto che desideravo chiarire. L'altro punto che desidero mettere a fuoco è questo: come mai questa cooperativa, sorta con intenzioni agricole, si è trasformata in una cooperativa che gestisce bagni, cabine, attività turistiche eccetera? E que-

ste sono cose avvenute da non molto tempo, cioè da circa un anno. Non si tratta, quindi, di un fatto sopravvenuto dopo molto tempo che erano stati ceduti questi terreni senza che l'atto fosse perfezionato, in quanto l'uso fattone è stato diverso da quello previsto. In sostanza, pertanto, c'è stato un abuso. Poi una cosa che mi pare molto strana e che si rinunci al diritto di superficie, il che è in contrasto con tutto l'orientamento fin qui seguito in operazioni del genere e costituisce cosa gravissima.

Ma come, dieci anni fa, lo Stato ha ceduto dei suoli riservandosi il diritto di superficie ed ora vi rinuncia, non solo, ma vi rinuncia in favore di una Cooperativa che ha abusato nel suo diritto?

L I V I G N I . Ma il fatto più grave è che vende proprio ai soci di quella cooperativa!

BERTOLI. Mi viene il dubbio, allora, che quella cooperativa, formata in una determinata maniera, oggi non sia più composta dagli stessi soci di quel tempo. Mi spiego meglio: quando la cooperativa è stata costituita si avevano determinate intenzioni — naturalmente sono delle ipotesi che io faccio, ma debbono essere chiariti alcuni aspetti del problema —; col passare del tempo, visto che quelle intenzioni non potevano essere attuate, alcuni soci avranno abbandonato la cooperativa. Ora quelli che sono rimasti vengono ad usufruire dei benefici ai quali alcuni di quei componenti iniziali della cooperativa hanno rinunciato e così noi premiamo quelli che sono rimasti.

Altro punto molto grave è l'enorme sproporzione tra i 292 ettari comprendenti l'estensione del suolo e i 53 soltanto che vengono dati al comune di Venezia oltre, naturalmente, la parte che non sappiamo. In una legge una cosa del genere deve essere ben determinata e non lasciata nel vago: rome verrà, poi, fissata questa quantità che va ai soci della cooperativa e quella che va al Comune?

Altro punto: ci sarà un Piano regolatore, ovviamente. Nel 1958 il Piano regolatore non c'era, ma adesso dobbiamo sentire il Comune; ci viene detto che il comune di Venezia ha intenzione di costruire giardini, piazze, strade, parchi pubblici. Una tale intenzione presuppone un Piano regolatore: come regola, questo Piano, tutta la questione? Anche qui dobbiamo sapere qualche cosa di più.

Ancora: se il Comune ha intenzione di porre in atto questi servizi in una zona che è già sfruttata turisticamente, è evidente che questa zona viene estremamente valorizzata. È evidente che non appena saranno apportati questi miglioramenti da parte del Comune il valore delle aree cedute dal Demanio salirà enormemente: ma lo Stato non tiene conto di questo, l'Ufficio tecnico erariale non ha tenuto conto, nella sua stima, delle plusvalenze che si verranno a determinare dopo questa sistemazione urbanistica. Sorgono, quindi, dei dubbi che debbono essere chiariti. Pertanto, pur comprendendo le finalità del disegno di legge, chiedo che la Commissione, prima di approvarlo, sia informata sulle questioni che ho sollevato.

Per questo invito l'onorevole Presidente ad assumere tutte le informazioni necessarie a far sì che la Commissione possa dare il suo giudizio ed eventualmente approvare il disegno di legge, ma con una cognizione di causa più approfondita di quanto non possa al momento attuale.

L I V I G N I. Mi associo alle considerazioni del collega Bertoli. Su un particolare, però, desidero soffermarmi. Nel 1958 lo Stato vende una certa porzione di terreno ad una cooperativa che, proprio perchè tale, avrà pure uno statuto: ecco, per prima cosa occorrerebbe conoscere questo statuto.

PRESIDENTE, relatore. Lo Stato fu autorizzato con legge a vendere, ma non ha venduto.

LI VIGNI. La cosa ha importanza agli effetti della detenzione. Di qui la prima domanda: la detenzione è dei singoli soci o della cooperativa?

PRESIDENTE, relatore. Che significato dà il senatore Li Vigni al termine

« detenzione »? Secondo il dizionario del Palazzi, detenzione è « ritenzione di cosa proibita ». Il Digesto italiano, di cui era direttore fra gli altri Antonio Azzaro, alla voce « detenzione » così spiega: « Poichè il Codice civile, mentre definisce all'articolo 1140 il possesso, non contiene alcuna definizione della " detenzione", si controverte sulla nozione e sull'ambito di detto istituto nel sistema del nostro diritto positivo ».

L I V I G N I . Se lo Stato vuole regolarizzare la situazione, lo deve fare con la Cooperativa agricola Treporti, che ancora costituisce una realtà, e non con i singoli soci Non si comprende poi, nel testo del disegno di legge, il riferimento ai soci che risultino tali al 31 dicembre 1967 e non, ad esempio, al 1969.

A mio giudizio, dunque, occorre avere ben precisa quale è la situazione dello Cooperativa. Infatti, nel caso che fosse essa l'ente con il quale si deve trattare, e qualora la stessa non avesse potuto fare ciò che ha fatto perchè non rientrava nel suo statuto (ecco l'importanza di conoscere lo statuto), noi oggi non potremmo nè dovremmo regolarizzare alcunchè, ma si dovrebbe procedere ad una pura e semplice asta.

PRESIDENTE, relatore. Ad ogni modo l'articolo 1 da questo lato è chiaro.

FORTUNATI. Dalla relazione si evince che la legge mon è stata applicata e che quindi non si può parlare di possesso. I soci hanno costruito bagni, alberghi, dal che si deduce che il vincolo della destinazione agricola non era in atto e conseguentemente non poteva essere applicato l'articolo 5 della legge 6 marzo 1958. Non potevano esservi quindi possessori perchè per il possesso occorre che vi sia almeno la presunzione che colui che possiede non abbia quanto meno l'assoluta consapevolezza di detenere una cosa altrui.

A mio giudizio, però, la questione giuridica diventa ancor più grave perchè in fondo per undici anni l'Amministrazione dello Stato non ha fatto valere i propri diritti. La posizione giuridica potrebbe allora essere rove-

21^a SEDUTA (29 ottobre 1969)

sciata, nel senso che l'inattività di questi undici anni da parte dell'Amministrazione finanziaria potrebbe essere fatta valere dalla Cooperativa o dai soci per accampare un proprio diritto. Perchè, dunque, si è taciuto per undici anni? Cosa è successo? Io non riesco francamente a comprendere come, di fronte a una legge che stabiliva un vincolo di tal genere, si è rimasti totalmente passivi per poi presentare un provvedimento di sanatoria. È da qui che sorgono le preoccupazioni e tutta la serie di problemi che ha giustamente posto il senatore Bertoli.

In ogni caso, d'altra parte, potrei capire che la vendita avvenisse dopo il processo di urbanizzazione, quando vi sarà un nuovo valore delle aree: poichè infatti nel provvedimento si prevede una vendita da un lato a singoli e dall'altro al comune di Venezia, è chiaro che stabilire il valore delle aree prima del processo di urbanizzazione diventa un controsenso.

BERTOLI. E poi, quanti sono gli aventi diritto? Anche questa informazione sarebbe necessaria.

PRESIDENTE, relatore. Io somo convinto che buona parte delle persone che si trovano su questi terreni, che hanno trafficato con una più o meno fantomatica cooperativa di coltivatori diretti, che in definitiva hanno creduto di poter fare qualcosa su questi terreni inoperosi di fronte alle esigenze di una economia moderna (vi era certamente un interesse proprio, ma questo è un po' la molla che spinge il Paese a progredire), credono in buona fede di esercitare con diritto la proprio attività e dunque hanno l'animus possidendi.

Collega Li Vigni, Lei che è presidente di cooperativa, è tecnico in materia e conosce a fondo la questione, potrebbe veramente asserire che tutti i soci conoscono il fine delle cooperative?

Venendo al concreto, mi pare di aver detto nella mia relazione che si trattava di una sanatoria, che in definitiva la legge facoltizzava un atto di vendita con vincolo di destinazione agricola, con riserva del diritto di subaffitto, e che la gestione non è entrata in vigore perche non vi era l'intenzione dell'utilizzo agricolo. Ma essendo la proprietà di questa Cooperativa materialmente in mano dei soci, penso sia avvenuto ciò che frequentemente avviene in questi casi: la cooperativa stessa assegna determinati fondi contro il pagamento di un canone, il canone non viene pagato e, secondo lo statuto della cooperativa, chi non paga i canoni non decade perchè non c'è nessun pretore che potrebbe costringerlo ad andar via, secondo denuncia.

Ora io chiederò tutti gli altri dati, e soprattutto un dato che io ho enunciato genericamente nella mia relazione: qual è la parte che dovrebbe essere destinata ai privati e qual è la parte che andrebbe al comune di Venezia. È da notare, però, che anche assegnando al Comune il terreno agricolo, i tre ettari destinati a piazze, giardini, eccetera hanno questa pacifica destinazione, il resto viene in perpetuo vincolato ad uso agricolo.

Devo dire che tutto questo lo capisco per i privati, non lo capisco per i comuni, perchè, in definitiva, anche i comuni hanno un certo demanio improduttivo. Ma voglio rilevare con quanto meticolosità l'Amministrazione, anche in questo caso, costringa il comune a dire che cosa vuol fare: se il suolo è edificatorio, il comune farà edifici di interesse pubblico e anche se dovesse provvedere all'edilizia privata, in definitiva compirebbe una di quelle funzioni che sono comprese nei fini di una ordinata conduzione della cosa pubblica anche se non ammesse nei fini di una superatissima legge comunale e provinciale.

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti, e, non appena sarò in grado, riferirò ulteriormente.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.